

**REGOLAMENTO INCENTIVI
ALLE FUNZIONI TECNICHE
ASL 1 SASSARI**

Azienda: ASL 1 Sassari

Codice: Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Gli oneri per le attività tecniche relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC).

Le funzioni indicate nell'allegato I.10 del citato art. 45 sono le seguenti:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto;
- c) collaborazione all'attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori; (Direttore/operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico (ove necessario).

In caso di appalti misti, come definiti dall'art. 14 del Codice, si applicano le norme del presente regolamento riferite all'attività prevalente (lavori, servizi, forniture) e alle altre attività non prevalenti, in quanto compatibili.

Nel rispetto dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 45 del Codice, la ripartizione dell'incentivo di cui al presente regolamento non ricomprende il personale con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

L'art. 8 comma 5 del D.L. n. 13 del 24.02.2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21.04.2023, prevede che per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 8, per gli anni dal 2023 al 2026, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, **relativamente ai**

progetti del PNRR, l'incentivo anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (oggi art. 45 del D.lgs. 36/2023), in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

A seguito di contrattazione decentrata si accoglie la possibilità di erogare l'incentivo anche al personale di qualifica dirigenziale.

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO INCENTIVO

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, in base alle diverse disposizioni previste dal presente regolamento per i lavori e per le forniture e i servizi, in coerenza con quanto disposto dalle **tabelle**

A) e B) allegate al presente regolamento.

L'incentivo, calcolato come descritto nel precedente capoverso, è così ripartito:

- l'80% tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori, di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice e all'art. 2 del presente regolamento;
- il 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato dalle quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo dell'art. 45, del Codice dei contratti pubblici, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 che vengono di seguito riepilogati:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
Una parte delle risorse di cui trattasi è in ogni caso utilizzata:
 - d) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - e) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - f) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Le somme devono essere previste e accantonate alla voce "spese tecniche ex art. 45 del D.lgs. 36/2023" all'interno del **quadro economico** dell'intervento.

Per ogni intervento l'**accantonamento** è indicato nel provvedimento di indizione (nel caso di procedura di gara) o di affidamento (nel caso di recepimento o affidamento diretto). L'accantonamento si intende **nullo** e, pertanto, nessun incentivo può essere erogato qualora non si sia addivenuti all'aggiudicazione.

Nell'ipotesi in cui l'appalto preveda **opzioni** si procederà nel seguente modo:

- **opzioni previste:** l'accantonamento relativo alle somme è già previsto nel quadro economico ed è quindi esigibile dal momento in cui l'opzione sarà esercitata;
- **opzioni non previste:** qualora durante il periodo di efficacia del contratto dovessero esservi apportate modificazioni ai sensi dell'art. 120 del Codice, che comportino aumento dei servizi, forniture e lavori, sull'aumento dovrà essere stanziata l'**integrazione dell'accantonamento**, che avrà effetto "*ex tunc*" su tutte le attività, tenendo conto delle graduazioni sul valore totale previste dalle citate tabelle allegate. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

L'importo dell'accantonamento di cui ai precedenti capoversi **non è soggetto a riduzione** in funzione del ribasso d'asta offerto in sede di gara o di negoziazione.

Nel caso di **recepimento di procedura di gara** da soggetti aggregatori o esterni ad ASL, la quota del 2% è calcolata sull'importo relativo all'impegno di spesa recepito per ASL Sassari e secondo le TABELLE A e B allegate al presente regolamento.

Fatte salve eventuali responsabilità personali che in base alla normativa vigente applicabile possano determinare l'esclusione dalla ripartizione dell'accantonamento, per ogni gara di appalto e di concessione l'importo dell'accantonamento di cui ai precedenti capoversi è **soggetto a riduzione** al verificarsi di un aumento ingiustificato dei tempi di aggiudicazione indicati nell'art. 17 del Codice, allegato I.3 che prevede le seguenti tempistiche:

- ove venga utilizzato il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**:
 - a) procedura aperta: 9 mesi;
 - b) procedura ristretta: 10 mesi;
 - c) procedura competitiva con negoziazione: 7 mesi;
 - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 4 mesi;
 - e) dialogo competitivo: 7 mesi;
 - f) partenariato per l'innovazione: 9 mesi.
- ove venga utilizzato il criterio del **minor prezzo**:
 - a) procedura aperta: 5 mesi;
 - b) procedura ristretta: 6 mesi;
 - c) procedura competitiva con negoziazione: 4 mesi;
 - d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 3 mesi.

Le riduzioni opereranno con le seguenti proporzioni:

- aumento sino al 10% dei tempi: riduzione del 5%;
- aumento tra l'11% ed il 30%: riduzione del 10%;
- aumento tra il 31% ed il 50%: riduzione del 30%;
- aumento oltre il 50%: riduzione del 50%.

Qualora vi fossero **ritardi giustificabili** per cause non imputabili ai soggetti coinvolti sarà possibile proporre il riconoscimento delle intere somme corredate delle giustificazioni da sottoporre al Dirigente che, coadiuvato dal RUP, valuterà se accogliere o meno le motivazioni nel provvedimento liquidatorio.

Gli incentivi saranno corrisposti anche in caso di **affidamento diretto** e anche in questo caso, l'erogazione dell'incentivo è subordinata, in caso di fornitura e servizi, all'**individuazione del DEC**.

In tutti i casi previsti nel presente articolo, il calcolo dell'importo da accantonare è pari al **valore del 2% posto a base d'asta di gara**.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI SOGGETTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE E DEI LORO COLLABORATORI

Le attività indicate nel comma 2 dell'art. 45 del Codice sono riportate nelle **tabelle A) e B)** allegate al presente regolamento.

Per ciascuna attività è prevista la relativa quota percentuale di ripartizione e la suddivisione tra il **titolare dell'attività ed i suoi collaboratori**, in coerenza con il comma 3 dell'art. 45 del codice; ove vengano individuati diversi nominativi (sia nel ruolo di titolare, come ad esempio per la verifica dei progetti, sia nel ruolo di collaboratori) la quota deve essere tra loro suddivisa.

Ove la o le attività previste a carico dei collaboratori vengano espletate **direttamente dal titolare dell'attività**, a questo compete anche la relativa quota prevista per i collaboratori.

Possono accedere agli incentivi:

- tutti i dipendenti dell'ASL 1 a tempo indeterminato;
- i dipendenti a tempo determinato;
- i dipendenti della lista speciale ad esaurimento ex L.R. Sardegna 5 marzo 2008 n. 3 art. 6 comma 1 lettera f).

L'incarico di RUP è conferito anche quando si ricorra a sistemi di acquisto, di negoziazione e a gare centralizzate delle centrali di committenza nelle forme, nei modi e dai soggetti previsti dall'ordinamento; quando ARES o altri soggetti aggregatori operano come Centrale di Committenza individueranno un RUP per la procedura di affidamento, lasciando alle Aziende beneficiarie dell'appalto l'individuazione di un **RUP di esecuzione** interno all'Azienda.

Quando ci si avvalga delle prestazioni di altra Centrale di Committenza, nel rispetto dell'art. 45 comma 8 del Codice, l'accantonamento di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice viene destinato nella misura del **25% alla Centrale di Committenza/soggetto aggregatore**.

Conseguentemente, come si evince dalle tabelle A) e B) nel caso di:

- **adesione a iniziative di soggetti aggregatori (con successivo rilancio competitivo):** il riconoscimento massimo per le prestazioni al personale ASL è nella misura del **55%**.
- **adesione a iniziative di soggetti aggregatori (senza successivo rilancio competitivo):** il riconoscimento massimo per le prestazioni al personale ASL è nella misura del **50%**.

Il restante **20%** si ricorda è da destinare ai sensi dell'art. 45 comma 4 del D.lgs 36/2023.

Sono **esclusi dall'incentivazione** di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti ai termini dell'art. 56;
- c) i lavori in amministrazione diretta.

ART. 5 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO

In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua all'interno dell'azienda le figure che, per competenza, anzianità e curricula, sono deputate allo svolgimento delle attività specifiche oggetto di incentivo che si definisce "gruppo di lavoro".

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, dovranno essere rispettati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai **criteri della rotazione** e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la **responsabilità diretta e personale** dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti.

La **formalizzazione del gruppo di lavoro** può essere anche non necessariamente formalizzata con provvedimento deliberativo in modo da consentire un'agevole modificazione dei soggetti coinvolti.

Al fine del rilascio delle eventuali somme di indennità sarà necessario comprovare l'attività svolta mediante documentazione e/o attestazione controfirmata dal RUP o dal DL/DEC.

ART. 6 - MODALITA' E TEMPISTICHE CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

La **corresponsione dell'incentivo** è disposta, su proposta del RUP, dal Direttore della Struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione della fornitura, del servizio e del lavoro nel rispetto delle percentuali, delle quote e delle tempistiche di ripartizione degli incentivi indicate nelle Tabella A e B allegata al presente regolamento.

Il mancato avvio dei servizi e dei lavori, o la mancata acquisizione delle forniture **non preclude l'erogazione dell'incentivo**, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'aggiudicazione/affidamento e che il mancato avvio o la mancata acquisizione non sia imputabile, in tutto o in parte, a evento doloso o colposo dei soggetti che hanno svolto le attività prodromiche oggetto dell'incentivo.

La **ripartizione dell'incentivo effettuata ex ante** e l'attribuzione delle attività nel ruolo di titolare ovvero collaboratore non costituisce titolo per l'effettiva corresponsione dell'incentivo che risulta subordinata alla preventiva valutazione, da parte del RUP dell'intervento, dell'effettivo svolgimento delle attività relative alle funzioni tecniche attribuite. L'autorizzazione alla liquidazione rimane comunque in capo al Responsabile/Direttore della Struttura titolare dell'intervento cui si riferiscono gli incentivi.

È, pertanto, esplicitamente **proibita la corresponsione di incentivi per parti del procedimento ancora da svolgere** in quanto il RUP potrà proporre alla liquidazione da parte del Dirigente della Struttura o del suo Responsabile solo attività già interamente svolte.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a **prestazioni non svolte dai propri dipendenti**, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Azienda che non abbia titolo a percepire l'incentivo, ovvero rispetto alle quali non vi sia stato accertamento di effettivo svolgimento della prestazione, ovvero affidate a personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota di accantonamento di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice.

La **prima corresponsione** dell'incentivo ha luogo successivamente all'adozione formale del provvedimento di aggiudicazione, in relazione alle attività già espletate, con atto del Dirigente che effettua la liquidazione su proposta del RUP; in quel momento si liquidano tutte le attività svolte fino ad allora, in base alle attività effettivamente espletate da ciascun attore del processo, nel rispetto di quanto indicato nelle tabella A e B in relazione alle attività incentivabili al presente regolamento.

La **liquidazione degli incentivi** da parte del Direttore della struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione della fornitura, del servizio o del lavoro, si considera a tutti gli effetti nulla, per la parte eccedente il 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo, anche derivante da diverse amministrazioni, in relazione a ciascun dipendente, nel rispetto del comma 4 dell'art. 45 del Codice. Tale limite, ai sensi dello stesso comma 4 dell'art. 45 del Codice può essere **umentato del 15%** dall'Amministrazione qualora gli appalti siano effettuati integralmente attraverso piattaforme informatiche, intendendo per essi quegli appalti in cui tutte le fasi della gara oggetto di incentivo sono totalmente gestite attraverso piattaforme informatiche dalla progettazione, alla raccolta del fabbisogno, compresa l'aggiudicazione e i controlli, e tutte le fasi del c.d. ciclo passivo (ordine elettronico NSO, ricezione documenti di trasporto e verifica fornitura/prestazione, liquidazione e pagamento fatture).

L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice; in quest'ottica, al fine di consentire la verifica della legittimità dell'aumento percentuale previsto, il **RUP** e il **Direttore della Struttura** competente attestano, sotto la propria responsabilità, che la procedura oggetto di incentivo è stata effettuata integralmente con i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto.

Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi rispetto a quelli previsti dal codice degli appalti all'allegato I.3;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente sono informalmente condivise con i dipendenti.

Il **riepilogo annuale** dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile della SC Gestione Risorse Economico-Finanziarie e del Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza.

ART. 7 - CAUSE DI DECADENZA DEL DIRITTO DI PERCEPIRE L'INCENTIVO

Non può essere disposto il pagamento di prestazioni a gravare sull'accantonamento nei casi in cui:

- il dipendente sia incorso in una **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena** su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per uno dei reati tra quelli previsti dall'art. 94 del Codice, in quanto possibile, ed in relazione alla procedura d'acquisizione di che trattasi;
- sia accertato che il dipendente, per **dolo o colpa grave**, abbia commesso azioni che abbiano cagionato interruzioni, revoca, annullamento, recesso o risoluzione del contratto d'appalto o della procedura in corso d'aggiudicazione, o, in relazione ad essa, abbiano cagionato danno, anche d'immagine, all'Azienda, accertato con ogni mezzo; nel caso in cui alcune prestazioni siano state pagate a gravare sull'accantonamento, prima dell'accertamento dell'evento ascrivibile al dolo o colpa grave del dipendente che ne avrebbe impedito il pagamento, la relativa somma è **recuperata sui pagamenti successivi** o, qualora il rapporto di lavoro non sia più in corso, in ogni altro modo consentito dall'ordinamento.

Qualora si ipotizzi la possibilità del verificarsi di un caso tra quelli previsti dal comma precedente, la Direzione aziendale, di norma su proposta del direttore/responsabile della struttura competente a porre in essere la procedura d'acquisizione o di altro responsabile di struttura cui sia assegnato il dipendente, se diverso, può disporre la sospensione dei pagamenti fino alla conclusione degli accertamenti/processi (in sede penale o amministrativa o civile o contabile).

ART. 8 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla Delibera del Direttore Generale ASL che lo approva e, pertanto, saranno assoggettate al presente Regolamento tutte le procedure di gara le cui autorizzazioni a contrarre siano adottate in data successiva alla Delibera di approvazione.

Le procedure adottate **precedentemente alla data di approvazione della Delibera** saranno gestite:

- **procedure indette ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (sino al 30/06/2023)**: si farà riferimento al regolamento approvato con Delibera n. 237 del 10.06.2022;
- **procedure indette ai sensi del nuovo codice D.lgs. 36/2016 (dal 01/07/2023)**: si farà riferimento ragionevolmente al presente nuovo regolamento;

Qualora disposizioni legislative sopravvenute modifichino il quadro normativo di riferimento posto alla base del presente regolamento, esso dovrà considerarsi automaticamente modificato in conformità alle nuove norme, se esse risultano automaticamente applicabili (aggiornamento dinamico); diversamente esso dev'essere modificato, seguendo la procedura di legge, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle norme sopravvenute; l'eventuale necessità di modificazione non impedisce la liquidazione di quote dell'incentivo se esse, o quota/parte di esse, non risulti incompatibile con le modifiche da apportare.